

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 510 DEL 20/03/2025

O G G E T T O

ACCORDO TRA L'AZIENDA ULSS N. 8 "BERICA" E L'ISTITUTO ONCOLOGICO DEL VENETO IRCCS PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO. DURATA DALL'1/04/2025 AL 31/12/2027.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 521/25

Il Direttore della U.O.C. Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

Con la DGR n. 1557 del 30 dicembre 2024 la Regione del Veneto ha individuato gli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi delle Aziende Sanitarie e Istituti del SSR e i relativi indicatori e soglie per l'anno 2025, prevedendo, all'obiettivo Q.08 "Miglioramento efficienza dei processi di supporto", la stipula di accordi tra lo IOV-IRCCS e le Aziende ULSS al fine di contribuire ad abbattere le liste di attesa ed aumentare l'efficientamento dei percorsi di presa in carico dei pazienti.

Con PEC del 30.01.2025 prot. n. 2114/25, lo IOV-IRCCS ha chiesto all'Azienda ULSS 8 la disponibilità alla stipula, per un triennio, dell'Accordo per il miglioramento della presa in carico del paziente oncologico.

L'Azienda ULSS 8 ha confermato la disponibilità alla stipula dell'Accordo per il miglioramento della presa in carico del paziente oncologico sopracitato.

Le parti hanno pertanto quantificato e condiviso la tipologia e il numero di prestazioni per pazienti IOV-IRCCS in follow up (di seguito denominate modalità di dimensionamento). Si è altresì individuato lo strumento per la trasmissione delle impegnative da parte dello IOV-IRCCS all'Azienda ULSS 8 e condivise le modalità di monitoraggio delle prestazioni erogate.

Stante il parere favorevole della Direzione Strategica della scrivente Azienda ULSS, si propone di approvare l'accordo di collaborazione tra l'Azienda ULSS 8 Berica e lo IOV-IRCCS per il miglioramento della presa in carico del paziente oncologico, dall'1/04/2025 al 31/12/2027.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa esposto, l'accordo tra l'Azienda ULSS 8 Berica e l'Istituto Oncologico del Veneto IRCCS per il miglioramento della presa in carico del paziente oncologico dall'1/04/2025 al 31/12/2027, nei termini e con le modalità precisate nel disciplinare allegato alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale per gli ulteriori adempimenti amministrativi di competenza;
3. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

**ACCORDO PER IL MIGLIORAMENTO
DELLA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO**

TRA

L'Istituto Oncologico del Veneto - IRCCS, di seguito denominato anche "IOV - IRCCS", con sede legale in Via Gattamelata, 64 – 35128 Padova, C.F. e P. IVA 04074560287, in persona del Direttore Generale, dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

E

L'Azienda U.L.S.S. N. 8 "Berica", di seguito denominata "ULSS 8", sede legale viale Rodolfi, 37 – 36100 Vicenza, C.F. e P. IVA P.IVA 02441500242, in persona del Direttore Generale, dott.ssa Patrizia Simionato

PREMESSO CHE

- con la DGR n. 1682 del 29 dicembre 2023 la Regione del Veneto ha individuato gli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi delle Aziende e Istituti Sanitari del SSR con i relativi indicatori e le soglie per l'anno 2024, prevedendo la stipula di accordi tra lo IOV - IRCCS e almeno quattro Aziende ULSS per il miglioramento della presa in carico del paziente oncologico;
- con la DGR n. 1557 del 30 dicembre 2024 la Regione del Veneto ha individuato gli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi delle Aziende Sanitarie e Istituti del SSR e i relativi indicatori e soglie per l'anno 2025; prevedendo all'obiettivo Q.08 "Miglioramento efficienza dei processi di supporto" la stipula di accordi tra lo IOV-IRCCS e le Aziende ULSS al fine, di contribuire ad abbattere le liste di attesa ed aumentare l'efficientamento dei percorsi di presa in carico dei pazienti;
- con PEC del 30.01.2025 prot. n. 2114/25, lo IOV – IRCCS ha chiesto all'Azienda ULSS 8 la disponibilità alla stipula, per un triennio, dell'Accordo per il miglioramento della presa in carico del paziente oncologico;
- l'Azienda ULSS 8 ha confermato la disponibilità alla stipula dell'Accordo per il miglioramento della presa in carico del paziente oncologico sopracitato;
- le parti hanno pertanto quantificato e condiviso la tipologia e il numero di prestazioni per pazienti IOV-IRCCS in *follow up* (di seguito denominato modalità di dimensionamento). Si è altresì individuato lo strumento per la trasmissione delle impegnative da parte dello IOV-IRCCS all'Azienda ULSS 8 e condivise le modalità di monitoraggio delle prestazioni erogate.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto dell'accordo

Nel presente accordo tra lo IOV-IRCCS e l'Azienda ULSS 8 si definiscono i percorsi di presa in carico del paziente oncologico e le modalità di attuazione degli obiettivi regionali di cui alla DGR n. 1557 del 30 dicembre 2024, obiettivo Q.08, indicatore 25.Q.O.08.7 "Adozione e rispetto degli accordi contrattuali con le Aziende territoriali".

Al fine di garantire la presa in carico del paziente oncologico e la continuità assistenziale:

- Lo IOV-IRCCS si impegna a garantire, indipendentemente dalla residenza del paziente, l'erogazione di prestazioni in corso di stadiazione, trattamento attivo, recidiva e in regime di ricovero (pre-ospedalizzazione, fase di degenza e controllo post dimissione entro 30 gg), compatibilmente con le capacità operative dell'Istituto.
- L' Azienda ULSS 8 si impegna a garantire la presa in carico dei pazienti relativamente alle prestazioni di follow-up dei residenti o assistiti nel proprio territorio che siano in cura presso lo IOV-IRCCS.
- Lo IOV-IRCCS e l'ULSS 8 si impegnano a garantire le prestazioni entro il tempo massimo d'attesa riportato in prescrizione, secondo le indicazioni prescrittive/erogative regionali.

Pertanto, in attuazione dell'obiettivo Q.08, indicatore 25.Q.O.08.7 con la sottoscrizione della presente accordo si determinano:

1. le modalità di dimensionamento del numero di prestazioni per pazienti IOV - IRCCS in follow up che l'ULSS 8 si impegna ad erogare nell'ambito di validità del presente accordo, quale riferimento per i volumi di attività degli anni successivi;
2. lo strumento per la trasmissione delle impegnative da parte dello IOV-IRCCS all'ULSS 8;
3. le modalità di monitoraggio delle prestazioni erogate.

Articolo 2 - Modalità di dimensionamento del numero di prestazioni

Per la durata del presente accordo lo IOV-IRCCS si impegna ad erogare le prestazioni da esso richieste per pazienti afferenti al territorio di ULSS 8 in corso di stadiazione, trattamento attivo e recidiva.

Nello stesso periodo ULSS 8 si impegna ad erogare le prestazioni in follow up prescritte da medici IOV-IRCCS ai pazienti residenti o assistiti ULSS 8, rispettando la tempistica indicata nel quesito diagnostico.

La quantificazione delle prestazioni da erogare verrà effettuata, ed eventualmente aggiornata, dalle parti nel corso dell'anno sulla base del fabbisogno IOV-IRCCS relativamente alle disponibilità nelle agende di ULSS 8.

Articolo 3 -Definizione dello strumento per la trasmissione delle impegnative

Lo IOV-IRCCS e l'Azienda ULSS 8 individuano l'applicativo PreFloat quale strumento per la trasmissione delle impegnative da parte di IOV-IRCCS verso ULSS 8; tali impegnative saranno caratterizzate da specifica codifica al fine di mappare la tipologia di pazienti in follow-up e l'appropriatezza prescrittiva ed erogativa delle richieste. Gli operatori IOV-IRCCS identificati caricheranno le impegnative su una sezione dell'applicativo appositamente predisposta a cui potranno accedere gli operatori del CUP dell'ULSS 8 abilitati, i quali procederanno alla prenotazione delle prestazioni nelle proprie agende. Dovranno essere comunicati un referente e una specifica modalità di contatto tra AULSS 8 e IOV-IRCCS per tutte le esigenze che richiedano verifica tempestiva da parte di utenti e operatori IOV-IRCCS.

Articolo 4 - Modalità di monitoraggio

Il monitoraggio di quanto contenuto nel presente accordo verrà effettuato dal tavolo tecnico composto da IOV-IRCCS e ULSS 8 al fine di acquisire le informazioni sullo svolgimento delle attività ed effettuare la rendicontazione da produrre alla Regione del Veneto.

Articolo 5 - Modalità organizzative

Lo IOV-IRCCS e l'Azienda ULSS 8 si impegnano in un processo di efficientamento delle agende di prenotazione, attraverso un costante confronto delle disponibilità di erogazione, coerentemente con l'andamento della domanda di prestazioni, al fine di ottimizzare la percentuale di prenotazione delle prestazioni e garantire la piena saturazione delle agende.

Le parti si impegnano a costituire un tavolo tecnico permanente, comprendente: i RUA delle due aziende, i referenti della specialistica ambulatoriale afferenti alla Direzione Medica Ospedaliera, i referenti dei rispettivi Controlli di Gestione, i CUP manager e tutte le altre figure ritenute opportune, al fine di calendarizzare incontri periodici per condividere le strategie interaziendali di cui all'indicatore Q.08, con lo scopo di:

- analizzare in modo puntuale le possibili criticità nel governo dei tempi di attesa, relative sia all'offerta che alle modalità organizzative di accesso e di presa in carico dei pazienti;
- identificare soluzioni congiunte in risposta alle criticità emerse.

Le parti, attraverso una sinergia di azioni tra enti, si impegnano ad attuare una progressiva presa in carico del paziente, semplificare l'iter di prenotazione dell'utente e facilitare l'accesso alle cure.

L'avvio delle attività previste dal presente Accordo avrà luogo a decorrere dal 1° aprile 2025, dal momento in cui saranno soddisfatte le seguenti condizioni: l'attivazione degli strumenti informatici e la completa formazione degli operatori individuati per l'esecuzione delle suddette attività.

Al fine di rendere omogenee le modalità operative con le Aziende sottoscriventi gli accordi, l'Istituto si impegna a trasmettere una procedura, nella quale è indicato il flusso operativo e la relativa modulistica consegnata al paziente.

Articolo 6 - Durata

Il presente accordo decorre dalla data dell'ultima firma digitale e cesserà al 31 dicembre 2027, fatto salvo il rinnovo concordato dalle parti.

Le parti concordano che, in caso di significative modifiche delle risorse di cui all'art. 2 del presente Accordo, potranno nel corso dell'anno rivedere la quantificazione delle prestazioni da erogare a parziale modifica del presente accordo, con scambio di comunicazioni con PEC.

Le parti si riservano la facoltà di recedere dal presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 120 giorni, da comunicarsi con nota sottoscritta digitalmente e inviata tramite PEC.

Articolo 7 - Ruoli e responsabilità del trattamento dei dati personali

Le parti prendono atto che i servizi e le attività svolte in virtù del presente accordo comportano l'effettuazione di operazioni di trattamento dei dati personali. L'Azienda ULSS 8 e lo IOV-IRCCS, in funzione delle tipologie di servizi e/o attività declinati nel dettaglio nei provvedimenti attuativi del presente accordo, potranno assumere ruoli e responsabilità diverse in materia di protezione dei dati.

Le parti assumeranno la soggettività di responsabili del trattamento (ai sensi dell'art. 28 del GDPR 679/2016), nel caso in cui ciascuna di esse effettuerà le operazioni di trattamento per conto dell'altra: in questo caso il responsabile verrà designato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del GDPR con apposito atto giuridico.

Nel caso in cui ciascuna di esse operi in qualità di titolare del trattamento, la stessa si assumerà tutte le responsabilità e gli obblighi derivanti dalle disposizioni impartite sia dal Regolamento UE 2016/679 (ai sensi dell'art.24), sia dal vigente Codice in materia di protezione dati personali D.lgs. 196/2003 e s.m.i. anche con specifico riferimento allo scambio di informazioni e documenti tra le parti nel rispetto del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) e s.m.i.

Pertanto ogni provvedimento attuativo, declinerà ruoli, responsabilità e obblighi in materia di protezione dei dati personali che dovranno essere attuati dalle parti. Le parti concordano che tratteranno esclusivamente i dati necessari e pertinenti per il raggiungimento delle finalità esplicitate all'art.1, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati", e in particolare alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all'adozione di idonee misure di sicurezza (ai sensi dell'art.32 del citato Regolamento).

Con riferimento allo scambio di informazioni e documenti tra le parti, contenente dati personali anche appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9 del GDPR 679/2016, questo avverrà nel

rispetto del D. Lgs. n. 82/7.3.2005 (C.A.D.) e s.m.i. e delle misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche.

Articolo 8 - Obblighi di riservatezza delle parti

L'Azienda ULSS 8 e lo IOV-IRCCS hanno l'obbligo reciproco di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazioni dati, registri informatici ed altro, di cui vengano in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo.

Articolo 9 - Gestione delle controversie

Le Parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure ed adempimenti non specificati nella presente convenzione, ma necessari ad un ottimale conseguimento dei suoi obiettivi e a risolvere, con il medesimo spirito, eventuali controversie che dovessero insorgere nel corso del rapporto. In caso contrario per qualunque controversia derivante dal presente dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria competente.

Articolo 10 – Norme finali

L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta in modo virtuale da parte dello IOV-IRCCS.

Agli effetti fiscali le Parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura ed a spese della parte richiedente.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Letto, confermato e sottoscritto.

Istituto Oncologico Veneto-IRCCS
Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Azienda ULSS n. 8 Berica
Il Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Simionato